

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

28 novembre 2017

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli Assessori:

Roberto FINARDI
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON
Federica PATTI

Paola PISANO
Sergio ROLANDO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori:
Marco GIUSTA - Alberto SACCO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA LA CITTA` DI TORINO IN QUALITA` DI CENTRALE DI COMMITTENZA E GLI ENTI ADERENTI - RINNOVO

Proposta dell'Assessore Sacco.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 ottobre 2014 n. 111 (mecc. 2014 03504/005), esecutiva dal 27 ottobre 2014, è stata approvata, ai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000, la Convenzione per la disciplina dei rapporti fra la Città di Torino in qualità di Centrale di Committenza e gli enti che intendessero avvalersene. Tale documento (allegato 1 alla deliberazione stessa) conteneva le linee guida relative alle modalità operative per l'espletamento delle attività connesse alla realizzazione di appalti facendo ricorso alla Centrale di Committenza stessa.

Il provvedimento che demandava alla Giunta Comunale l'approvazione di successive adesioni di enti pubblici o privati, ulteriori rispetto agli enti individuati nello stesso, e lo schema di convenzione, sono stati oggetto di modifica, con deliberazione della Giunta Comunale del 18 luglio 2016 (mecc. 2016 03445/005) al fine di adeguare lo schema di convenzione alla nuova disciplina contrattuale introdotta dal D.Lgs 50/2016.

Numerosi sono gli Enti che hanno aderito, nel tempo, alla Convenzione, fino ad un numero di 13: A.F.C. Torino S.p.A., Camera di Commercio di Biella, Camera di Commercio di Vercelli, Camera di Commercio Industria e Artigianato di Torino, SORIS SpA, Fondazione Stadio Filadelfia, FCT Srl, SMAT SpA, Agenzia Turismo Torino e Provincia, INFRA.TO, Fondazione Cultura, Film Commission, Conservatorio Giuseppe Verdi.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, è stato verificato il permanere della facoltà di istituire Centrali di Committenza deputate all'acquisto in forma aggregata per gli enti tenuti all'applicazione del Codice dei Contratti pubblici – infatti l'art. 37 del D.Lgs 50/2016 permette forme di associazione e aggregazione che possono essere messe in campo, nel libero esercizio della autonomia organizzativa e gestionale di tali enti – e lo Schema di convenzione, già approvato dal Consiglio Comunale 13 ottobre 2014 n. 111 (mecc. 2014 03504/005) è stato perciò oggetto di modifica, con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 03445/005), al fine di adeguarlo alle novità introdotte dall'entrata in vigore del nuovo Codice ma mantenendo inalterata la struttura indicata dal Consiglio Comunale e le obbligazioni delle parti da questo previste.

La deliberazione del Consiglio Comunale 13 ottobre 2014 n. 111 (mecc. 2014 03504/005) prevedeva una durata triennale della Centrale di Committenza, e delle singole convenzioni stipulate, con scadenza il 26 ottobre 2017 e possibilità di rinnovo formale previo atto deliberativo della Città.

Anche con la nuova disciplina contrattuale la centralizzazione degli acquisti, considerata con evidente favore dal legislatore comunitario ("considerando" n. 69 della direttiva n. 2014/24/UE), comporta comunque numerosi vantaggi per gli enti coinvolti: l'aumento dei volumi di acquisto, riduzione proporzionale delle spese e dei rischi connessi (anche quelli derivanti dalle infiltrazioni mafiose e dalla attività della criminalità organizzata come già indicato dal Piano straordinario contro le mafie - parere Anac 2011), e infine una maggiore

conoscenza della materia e specializzazione per l'ente aggiudicatore che svolge le funzioni di centrale di committenza.

Fra i vantaggi che la Centrale di Committenza fornisce alla Città vi è anche la possibilità di maturare maggiori requisiti utili, all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, ad ottenere una migliore qualificazione con la possibilità di poter esperire autonomamente, anche in futuro, procedure di gara per importi rilevanti.

Da un punto di vista gestionale, inoltre è necessario segnalare la buona riuscita dell'attività svolta in forma aggregata, che ha portato a buoni risultati in termini di riduzione dei costi di aggiudicazione delle procedure di gara. Sono state attivate 11 procedure di gara, e tenendo conto delle sole gare già perfezionate, con un importo a base di gara complessivo di Euro 3.752.560,00 ottenendo un importo complessivo di aggiudicazione di Euro 3.181.036,00, si è conseguito un risparmio calcolato solo per gli enti aggregati di Euro 571.524,00.

Tali risultati raggiunti dall'Area Appalti ed Economato, costruendo nel tempo con gli enti aggregati e con i Servizi deputati agli acquisti un rapporto collaborativo – si segnalano ad esempio gli incontri con gli enti aggregati per verificare congiuntamente i fabbisogni e corsi di formazione somministrati dall'Area anche ai dipendenti di tali Enti– portano a ritenere utile rinnovare le Convenzioni anche per il prossimo triennio, ma anche necessario, in esito all'esperienza maturata, apportare alcune modifiche allo schema di convenzione fin qui utilizzato, in modo da rendere il testo meglio calato nella realtà della contrattualistica pubblica e più fruibile per enti associati e associandi.

In prossimità della scadenza delle convenzioni è stato richiesto perciò agli enti aderenti di confermare l'interesse ad operare in Centrale di Committenza; hanno risposto favorevolmente i seguenti Enti: FCT Holding SpA, AFC Torino SpA, SMAT SpA, INFRA.TO Srl, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino.

La Città di Torino intende perciò, nell'ambito del nuovo quadro normativo delineato dal D.Lgs 50/2016 e dal decreto correttivo D.Lgs 56/2017, sul solco dell'attività in precedenza descritta, riproporre la propria attività a favore di Enti terzi in qualità Centrale di Committenza, attività oggi definita dal D.Lgs 50/2016 – art. 3 comma 1 lettera i) come quella nella quale “un'amministrazione aggiudicatrice (omissis) forniscono attività di centralizzazione delle committenze e se del caso attività di committenza ausiliarie;”

Tale attività si delinea sia quale attività di centralizzazione delle committenze su base permanente mediante aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti (articolo 3 comma 1 lettera l punto 2 del D.Lgs 50/2016), sia quale attività di committenza ausiliaria (art. 3 comma 1 lettera m del D.Lgs 50/2016), mediante consulenze nello svolgimento o progettazione delle procedure d'appalto, gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata e formazione a favore degli enti aggregati nelle materie della contrattualistica pubblica.

Il nuovo testo di convenzione è stato perciò modificato per disciplinare alcune nuove

modalità operative: in particolare oltre alla possibilità, già prevista in passato, per gli enti aderenti di prevedere un proprio lotto autonomo all'interno di gare d'appalto bandite dalla Città, è ora prevista la possibilità di richiedere alla Città l'espletamento di procedure nell'esclusivo interesse dell'Ente aderente. E' prevista poi la possibilità di fornire assistenza agli Enti aderenti nelle procedure di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che è attualmente consentito per acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie.

La Centrale di Committenza della Città di Torino opererà non solo nell'ambito degli appalti di forniture e servizi, ma in questa edizione è prevista la possibilità di operare anche per l'acquisto di lavori pubblici, in quanto ora permesso dall'articolo 3 comma 1 lettera l) del D.Lgs 50/2016 sopra citato.

Si ritiene di circoscrivere il perimetro soggettivo della convenzione alle società partecipate dalla Città, fondazioni e istituzioni cittadine e, più in generale, agli enti tenuti all'osservanza del Codice degli appalti e legati alla Città da particolari rapporti di collaborazione, ad esclusione degli locali.

Sempre nell'ambito delle attività ausiliarie di committenza è infine prevista la possibilità di effettuare formazione a favore degli enti aderenti sulle materie contrattuali.

Per l'attività svolta è richiesto un corrispettivo in misura forfetaria del 2% (oltre IVA) a favore della Città, da calcolarsi sull'importo a base di gara di ciascuna procedura, per il quale verrà emessa regolare fattura a fronte dei servizi prestati.

Nel caso in cui, il soggetto aderente revochi l'aggiudicazione della procedura in corso di esecuzione sarà comunque dovuto alla Centrale di Committenza il compenso per l'attività svolta calcolato con le modalità sopra esposte.

Non è invece previsto un compenso specifico per le attività di formazione nelle discipline contrattualistiche, il cui costo è compreso nel corrispettivo dovuto a seguito delle procedure aggiudicate.

Per l'espletamento dell'attività di Centrale di Committenza di tipo "permanente" le competenze della Città e degli enti, come in passato, sono puntualmente disciplinate dalla Convenzione allegata. In particolare i soggetti aderenti manterranno indenne la Città da ogni pretesa, onere, diritto che dovessero derivare, successivamente all'aggiudicazione definitiva della procedura, in relazione alle prestazioni acquisite in qualità di centrale di committenza.

Competente all'approvazione del rinnovo della Centrale di Committenza è la Giunta Comunale, trattandosi di rinnovo dell'attività della Città di Torino in qualità di Centrale di Committenza rivolta ad enti diversi dagli enti locali previsti all'articolo 42 comma 2 lettera c).

Lo schema di convenzione allegato al presente atto disciplina compiutamente i rapporti tra la Città e gli enti aderenti, in linea con quanto sopra esposto. La durata delle singole convenzioni ha decorrenza triennale a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettere i), l), m) del D.Lgs 50/2016 e per le motivazioni e modalità espresse in narrativa il rinnovo dell'attività della Città di Torino in qualità di Centrale di Committenza su base permanente ed ausiliaria a favore dei seguenti enti che ne hanno fatto richiesta: FCT Holding SpA (**all. 2**), AFC Torino SpA (**all. 3**), SMAT SpA (**all. 4**), INFRA.TO Srl (**all. 5**), Museo Nazionale del Risorgimento Italiano (**all. 6**), Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino (**all. 7**).
- 2) di approvare lo schema di convenzione (**all. 1**) contenente la disciplina dei rapporti tra la Città e gli enti aderenti e le modalità operative per l'espletamento delle attività della Centrale di Committenza;
- 3) di dare atto dell'adesione già intervenuta degli enti sopra indicati, di demandare all'Area Appalti ed Economato la formalizzazione delle adesioni successive all'approvazione del presente provvedimento da parte di enti che ne facciano domanda, rispondenti alle caratteristiche enunciate in premessa e la sottoscrizione della relativa convenzione;
- 4) di demandare ai Servizi competenti, compatibilmente con le funzioni di acquisto stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti, l'espletamento delle attività necessarie all'attuazione delle convenzioni stesse;
- 5) il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Lavoro, al Commercio
e Attività Produttive, Economato
Contratti e Appalti, Avvocatura
Alberto Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti
Antonino Calvano

Il Dirigente
Area Appalti ed Economato
Margherita Rubino

Il Dirigente
Servizio Affari Generali, Normative
Forniture e Servizi
Carmela Brullino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 70 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 4 dicembre 2017 al 18 dicembre 2017;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 14 dicembre 2017.